

Risposte a quesiti gara concessioni giochi a distanza

Procedura integrativa

IV Serie

Domanda 1:	Il concessionario di cui all'art.38, comma 4, decreto-legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, numero 248,per ampliare la propria concessione anche al gioco del bingo lettera f) e k)deve versare un'una tantum di euro 50.000,00 o di 50.000,00 + Iva, in quanto nell'articolo 24 comma 16 della legge n. 88 del 2009, non viene inserita la dicitura"+ iva" per detti soggetti?
Risposta 1:	Il concessionario deve, allo stato, versare soltanto il corrispettivo di euro 50.000,00 senza IVA, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 16 della legge n.88 del 2009. Analogo comportamento dovranno tenere i concorrenti di cui all'art. 24 comma 15, lett. b) della medesima legge n. 88 del 2009, che prevede invece l'assolvimento del tributo, in considerazione della palese disparità di trattamento che risulterebbe da un'applicazione letterale delle disposizioni legislative richiamate. Si fa riserva di emanare istruzioni definitive non appena sulla problematica si sarà pronunciata la competente Agenzia delle Entrate interpellata da AAMS.
Domanda 2:	Una stessa società titolare di più concessioni per l'esercizio e la raccolta di scommesse sportive attraverso rete fisica intende presentare domanda di integrazione delle relative convenzioni per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'art. 24 comma 22, legge 7 luglio 2009, n. 88. In tal caso: <ol style="list-style-type: none">1. è possibile presentare un'unica domanda di partecipazione alla procedura di integrazione in cui saranno indicate le varie concessioni di cui lo stesso soggetto è titolare ovvero occorre presentare tante distinte domande per quante sono le concessioni da integrare?2. nel caso sia necessario presentare una domanda per ciascuna concessione da integrare, ad ogni domanda dovranno essere allegati tutti i documenti e certificati previsti dallo schema di domanda di partecipazione?3. qualora la garanzia fideiussoria già in essere per più concessioni sia di ammontare superiore ad euro 200.000,00 è comunque necessario adeguare l'importo della garanzia? Ad esempio per tre concessioni la società ha prestato un'unica garanzia per euro 580.000,00; tale importo è già sufficiente e quindi la polizza fideiussoria deve essere adeguata solo nell'oggetto oppure va adeguata anche nell'importo fino ad euro 600.000,00 (200.000,00 per 3)?
Risposta 2:	<ol style="list-style-type: none">1. Occorre presentare tante domande per quante sono le concessioni da integrare.2. La domanda è affermativa. Alle domande successive alla prima possono essere allegate copie dei documenti (escluse le garanzie) allegati in originale alla prima.3. La polizza va adeguata fino a 600.000,00
Domanda 3:	Una società che ha la polizza in essere con la procedura semplificata per esempio per quattro concessioni per € 477.000, deve adeguare la garanzia?
Risposta 3:	La risposta è affermativa. La garanzia deve essere adeguata.
Domanda 4:	I documenti devono essere prodotti in originale es.(documentazione attestante idoneità dei poteri di firma)?
Risposta 4:	I documenti devono essere prodotti in originale per la domanda relativa alla prima concessione da integrare; possono essere prodotti in copia per le ulteriori

	domande relative alle altre concessioni esclusi quelli concernenti le garanzie e gli esemplari dell'atto integrativo.
Domanda 5:	Una società titolare di una concessione per la raccolta a distanza del bingo, deve presentare la domanda di sottoscrizione dell'atto integrativo entro l'8 aprile?
Risposta 5:	La risposta è affermativa, se intende proseguire la raccolta a distanza.
Domanda 6:	I concessionari titolari di concessione delle scommesse sportive affidate in esito a gare pubbliche espletate nel 1999 e che hanno usufruito del rinnovo della concessione sportiva fino al 2012, sono obbligati a stipulare in ogni caso l'atto integrativo anche se non vogliono proseguire la raccolta del gioco a distanza ma effettuare solo la raccolta attraverso la rete fisica? Nel caso in cui dovessero stipulare l'atto integrativo sono tenuti al pagamento del corrispettivo una tantum di 300.000 euro se volessero continuare ad esercitare la raccolta del gioco a distanza per le tipologie di gioco già esercitate(scommesse sportive) fino alla data di scadenza della concessione?
Risposta 6:	I concessionari in discorso non sono obbligati a stipulare l'atto integrativo se vogliono soltanto continuare la raccolta del gioco tramite rete fisica. In caso di adesione alla procedura di integrazione della convenzione le relative istruzioni chiariscono che non è dovuto nel caso prospettato alcun corrispettivo se già abilitati all'accettazione a distanza delle giocate.
Domanda 7:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siccome i n/s software, hardware e infrastrutture tecnologiche sono c/o il n/s FSC, dobbiamo indicare quella localizzazione nella dichiarazione giurata richiesta? 2. Il pagamento del contributo all'AVCP di euro 200,00 deve essere seguito anche dai soggetti che chiedono solo l'integrazione, per il conseguimento degli ulteriori giochi, con raccolta a distanza di cui al paragrafo 2.1 delle regole amministrative lettere f) e k) con corrispettivo dovuto di euro 50.000,00.
Risposta 7:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella dichiarazione giurata o nella documentazione equivalente richiesta del paragrafo 4 n.9) delle istruzioni per la procedura di integrazione deve essere indicata la effettiva localizzazione delle infrastrutture tecnologiche in discorso; 2. Il contributo in discorso deve essere corrisposto soltanto per la partecipazione alla procedura selettiva.
Domanda 8:	Con riferimento al paragrafo 4) punto 6) del documento recante le disposizioni relative alle modalità di partecipazione alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'art. 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché con riferimento all'art. 15 dello schema di atto integrativo della convenzione, si chiede di confermare che il valore del massimale complessivo della garanzia ivi indicata sia pari a 100.000,00 euro. Si chiede altresì di confermare che, ove ci avvalga della facoltà di cui all'articolo 15 comma 3 del suddetto atto integrativo, l'adeguamento dell'importo della garanzia già rilasciata nell'ambito del rapporto concessorio in essere debba essere eseguito mediante il rilascio di apposita appendice nel caso in cui l'attuale importo della suddetta garanzia risulti inferiore al massimale complessivo come sopra individuato.
Risposta 8:	In base all'allegato 1 allo schema di atto integrativo, gli importi dei massimali di cui all'articolo 15 comma 2 lett. a) e b) del medesimo atto, relativi alla garanzia che deve presentare il concessionario, sono ognuno pari a euro 100.000,00 per un totale di euro 200.000,00. L'adeguamento potrà essere effettuato anche tramite specifica modifica di quella preesistente.

<p>Domanda 9:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intendiamo sottoporre il caso di un concessionario che abbia richiesto l'integrazione di una propria concessione preesistente per la raccolta a distanza dei giochi pubblici (con o senza richiesta di implementazione/completamento di ulteriori giochi) e successivamente faccia anche richiesta di affidamento di una nuova concessione per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 24 comma 11 lettere da a) ad f) della Legge 88/2009. Ottenutele entrambe, cioè ottenuta l'integrazione e la nuova concessione questo concessionario è obbligato ad esercitare entrambe le concessioni o può esercitare solo la "nuova" concessione rinunciando senza oneri e penalità a quella "vecchia integrata" richiesta soltanto allo scopo di mantenere l'operatività commerciale nel periodo necessario ad ottenere la "nuova"? 2. Intendiamo sottoporre il caso di un concessionario che, già titolare di una preesistente concessione per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, non ne richieda l'integrazione e richieda soltanto l'affidamento di una "nuova" concessione per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 24 comma 11 lettera da a) ad f) della Legge 88/2009. Questo concessionario può continuare ad operare anche dopo il 9 aprile 2011 in attesa del rilascio della "nuova" concessione? 3. Intendiamo sottoporre il caso di un concessionario titolare di una preesistente concessione per la raccolta a distanza dei giochi pubblici che si avvalga di un titolare di sistema. E' corretto concludere che ove il titolare di sistema di questo concessionario non provveda a richiedere parallelamente l'integrazione della propria "vecchia" concessione e l'affidamento di una "nuova" concessione, l'operatività del titolare di sistema in questione cesserà il 120° giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale AAMS prot. 2011/190/CGV? Se sì, ciò significa che a quella data il concessionario dovrà scegliere un diverso titolare di sistema che abbia adempiuto a quanto sopra o, in alternativa dotarsi di un proprio sistema di conti di gioco? 4. Intendiamo sottoporre il caso di un concessionario che abbia chiesto soltanto l'integrazione di una preesistente concessione per la raccolta a distanza dei giochi pubblici. Questo concessionario, una volta che sia venuta meno l'operatività del titolare del sistema (periodo massimo: 120 giorni successivi dalla pubblicazione del decreto direttoriale AAMS prot. 2011/190 CGV oltre a 240 giorni nei casi previsti), anziché dotarsi di un proprio sistema di conti di gioco, è legittimato a rinunciare alla concessione senza oneri e penalità a suo carico? 5. Intendiamo sottoporre il caso di un concessionario che già titolare di preesistenti concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, abbia costituito presso AAMS le garanzie convenzionalmente richieste per massimale complessivo superiore ad euro 200.000,00 per ciascuna concessione. E' corretto concludere che qualora questo concessionario richieda l'integrazione delle proprie preesistenti concessioni è per lui sufficiente adeguare l'oggetto delle garanzie già prestate senza necessità di modificare il massimale? Qualora uno o più delle garanzie già prestate da questo concessionario abbia massimale inferiore ad euro 200.000,00 è corretto concludere che il concessionario possa al tempo stesso integrare l'oggetto di tali garanzie ed elevarne il massimale fino a concorrenza di euro 200.000,00? Il concessionario titolare di due concessioni preesistenti affidate in esito alle gare pubbliche espletate nel 1999 ed esercitate nello stesso punto di vendita, che faccia richiesta di integrazione di entrambe, è tenuto a fornire
--------------------------	--

	due distinte garanzie? O ne è richiesta una per ciascun punto di vendita? O una per ciascuna società?
Risposta 9:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il concessionario può esercitare solo la nuova concessione rinunciando, previo benestare di AAMS, alla concessione integrata. 2. Potrà continuare soltanto per i 120 giorni successivi alla pubblicazione del decreto direttoriale 8 febbraio 2011 avvenuta il 9 marzo 2011. 3. La risposta è affermativa per entrambi i quesiti. 4. La risposta è analoga a quella fornita al punto 1. 5. E' richiesta una garanzia avente l'importo di euro 200.000,00 per ogni concessione per la quale si chiede l'integrazione (quindi per un totale di euro 400.000,00 nel caso rappresentato)
Domanda 10:	All'articolo 10 della procedura si parla di "ulteriori adempimenti". L'obbligo di trasmettere ad AAMS i dati relativi ai conti di gioco esistenti entro quale termine deve essere adempiuto? Può essere adempiuto anche dopo la presentazione dell'istanza?
Risposta 10:	Può essere adempiuto anche dopo la presentazione dell'istanza purché entro la data di stipula dell'atto integrativo.
Domanda 11:	In merito all'art. 17, comma 1 lettera h) concernente il compenso, il prelievo fiscale ed il montepremi del gioco del bingo) e comma 3 (relativo alle variazioni del compenso del concessionario) dell'atto integrativo alla convenzione, si richiede di voler precisare se le percentuali indicate sono da considerarsi provvisorie in relazione a quanto previsto dal decreto "mille proroghe".
Risposta 11:	L'articolo 17, comma 1, lettera h) contempla il compenso previsto dalle disposizioni primarie vigenti al momento di redazione degli atti di gara e, precisamente l'articolo 12, comma 1, lettera p-bis del d.l. 28/04/2009 n. 39 successivamente prorogate dal d.l. n.225 del 29/12/2010, convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, fino al 31/03/2011. Si evidenzia altresì che lo schema di convenzione, all'articolo 17, comma 3, reca una clausola di carattere generale che prevede un adeguamento automatico del compenso del concessionario, in funzione di variazioni o rideterminazioni per effetto dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di giochi.
Domanda 12:	L'importo della garanzia definitiva di € 200.000,00 – da presentare contestualmente all'istanza di sottoscrizione dell'atto integrativo – deve intendersi riferito alla Società nel suo complesso, o ad ogni concessione, ovvero ancora ad ogni sede operativa, considerando che le sedi operative hanno sia la concessione ippica che sportiva c.d. rinnovata?
Risposta 12:	La garanzia definitiva deve essere prestata per ogni concessione per la quale si chiede l'integrazione della convenzione già in atto.
Domanda 13:	In merito alla procedura di integrazione, vorrei sapere qual è l'allegato richiesto al punto 3 della domanda di integrazione: si intende il documento intitolato "Schema di atto integrativo ed allegati" oppure il documento intitolato "REGOLE AMMINISTRATIVE" entrambi pubblicati sul sito www.aams.gov.it nella pagina dedicata alla procedura di integrazione?
Risposta 13:	Il documento in questione è il documento esplicativo denominato "Procedura di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici....." al quale è allegato lo schema di domanda d'integrazione, pubblicato nel sito web di aams sez. procedura di integrazione (doc. 123.00 KB)
Domanda 14:	Siamo titolari di una concessione sportiva rinnovata nel 2006 che prevede l'autorizzazione a raccogliere scommesse fisicamente presso la nostra Agenzia e

	scommesse per via telematica. Chiediamo: se non presentiamo istanza di integrazione e quindi rinunciamo alla raccolta delle scommesse per via telematica, rimane valida la concessione sopra citata per la raccolta fisica presso la nostra agenzia?
Risposta 14:	Come precisato nel paragrafo 3 delle istruzioni della procedura di integrazione delle convenzioni in atto la mancata partecipazione alla stessa comporta la decadenza dei concessionari dal diritto di raccolta a distanza delle giocate, non della raccolta tramite rete fisica.
Domanda 15:	Un concessionario che raccoglie scommesse sportive (in agenzia e per via telematica) mentre per le scommesse ippiche a distanza si avvale di un titolare di sistema, nello schema di domanda di partecipazione alla pagina 3 intende contrassegnare il riquadro "l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 24, commi da 1 a 26 della Legge 7 luglio 2009 n. 88 " per la integrazione della concessione sportiva sopra citata, senza aderire alla procedura di integrazione per le Scommesse Ippiche in quanto intende continuare ad avvalersi del titolare di sistema, ritiene che in questa fattispecie non vi sia alcun versamento da eseguire né aggiornamento di eventuali garanzie.
Risposta 15:	Per adeguare la concessione per la raccolta a distanza delle scommesse sportive fino alla data di scadenza della stessa (giugno 2012), non occorre pagare alcunché ma occorre adeguare la garanzia preesistente ovvero prestare una nuova garanzia. Per la concessione ippica in mancanza di partecipazione alla procedura di integrazione, l'esercizio della raccolta a distanza cesserà decorsi 120 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.I. del decreto direttoriale 8 febbraio 2011. Per continuare ad avvalersi della raccolta a distanza tramite titolare di sistema occorre osservare le istruzioni della procedura di integrazione della convenzione in atto (paragrafo 3 ultimo capoverso).
Domanda 16:	Chiediamo di conoscere i contenuti della lettera d'impegno della banca, nonché il testo della fidejussione definitiva, che dobbiamo presentare per la procedura di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza.
Risposta 16:	Non esiste un testo predisposto per la stesura della lettera d'impegno della banca né della garanzia definitiva. I documenti dovranno rispettare i contenuti della documentazione di gara.
Domanda 17:	Essendo noi, una società già in possesso del gioco a distanza e della relativa fideiussione di euro 50.000,00 con scadenza 31/12/2016, la stessa fideiussione deve essere integrata al momento della presentazione della domanda di partecipazione oppure possiamo farlo successivamente?
Risposta 17:	L'adeguamento della garanzia deve avvenire al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di integrazione, costituendo un documento da allegare alla stessa.
Domanda 18:	Un concessionario del gioco del bingo a distanza che intende partecipare alla procedura di integrazione richiedendo in aggiunta una nuova tipologia di gioco (es. giochi abilità) <ol style="list-style-type: none"> 1. Posto che la durata della concessione principale "bingo a distanza" cesserà nel 2013 e, come indicato anche da AAMS, decadrà nella stessa data anche la concessione aggiunta: Cosa succederà per la tipologia di gioco aggiunta? Verrà automaticamente rinnovata seguendo quella principale? Il concessionario dovrà fare due nuove gare per le concessioni? Dovranno essere riservati 300.000,00 euro nuovamente per la concessione aggiuntiva? 2. La concessione integrata rispetto a quella già esistente con nuove tipologie

	<p>di giochi verrà sicuramente assegnata indipendentemente dal numero delle 200 nuove concessioni?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. E' vero che non bisogna versare il contributo per la semplice integrazione della concessione esistente? 4. Valgono i 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, come indicato nel paragrafo 7) del documento istruzioni per l'_atto_integrativo? 5. Cosa deve fare il concessionario di bingo a distanza per richiedere di attivare l'ambiente di test per il PGAD? 6. Un concessionario Bingo che ha già richiesto l'autorizzazione per effettuare i test del gioco del bingo a distanza ma non ha ancora collaudato la piattaforma deve rispettare comunque i tempi per l'integrazione da effettuarsi entro la data dell'08/04/2011? 7. Se un concessionario di bingo intende utilizzare la propria concessione estendendola con il gioco del bingo a distanza: Potrà ancora farlo? Dovrà (ed eventualmente quando) presentare la domanda di integrazione?
Risposta 18:	<ol style="list-style-type: none"> 1. La concessione integrata avrà la stessa durata della concessione originaria e alla scadenza non sarà più consentito in alcun caso la raccolta a distanza dei giochi pubblici che ne costituiscono l'oggetto. Resta ferma la possibilità per il concessionario di aderire alla procedura selettiva di affidamento della concessione con durata novennale optando per il conseguimento delle tipologie di gioco d'interesse. 2. La risposta è affermativa. 3. . La risposta è affermativa. 4. La risposta è affermativa, ferme restando le eventuali esigenze istruttorie di regolarizzazione dei documenti. 5. Deve attenersi alle indicazioni pubblicate sul sito web di AAMS in "ultim'ora " l'11/05/2010 con "comunicato apertura test anagrafe conti di gioco". 6. La risposta è affermativa. 7. Il concessionario potrà partecipare alla procedura di integrazione della convenzione in atto presentando la domanda per il mero adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge n. 88/2009 entro l'8 aprile 2011
Domanda 19:	<p>"Il concessionario Bingo che raccoglie a distanza avvalendosi del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema terzo, che decide di non presentare entro 30 gg. successivi alla data di pubblicazione del decreto dell'8 marzo 2011 istanza per la sottoscrizione dell'atto di integrazione della propria convenzione, entro quale scadenza è obbligato ad interrompere la raccolta del gioco con partecipazione a distanza? E' corretto ritenere che tale concessionario ha diritto a proseguire la raccolta a distanza avvalendosi del sistema di conti di gioco del concessionario terzo per 120 gg. successivi alla data di pubblicazione del decreto dell'8 marzo 2011?</p>
Risposta 19:	<p>La risposta è affermativa.</p>
Domanda 20:	<p>I concessionari per l'esercizio a distanza dei giochi su base ippica e/o su base sportiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che partecipano alla procedura per la sottoscrizione dell'atto di integrazione della convenzione richiedendo, previo versamento di euro 50.000,00 più IVA, di completare la gamma dei giochi da essi esercitabili e cioè le tipologie di gioco a distanza elencate nell'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f),”saranno ammessi a proseguire, nella qualità di titolare di sistema, l'utilizzo del sistema di conti di gioco di cui dispongono per l'acquisto di</p>

	diritti di partecipazione ai giochi a distanza esercitati da altri concessionari per un periodo non eccedente i 240 giorni a decorrere dalla stipula dell'atto integrativo" per il gioco del bingo?
Risposta 20:	Il concessionario in discorso, per usufruire della procedura semplificativa di cui al paragrafo 3 ultimo capoverso delle istruzioni per la procedura d'integrazione della convenzione in esercizio, deve partecipare anche alla procedura selettiva di affidamento in concessione, ovvero deve integrare la concessione vigente con l'ampliamento di un gioco nuovo.
Domanda 21:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso in cui un soggetto concessionario che si adegua partecipando alla procedura di integrazione o completamento della raccolta del gioco a distanza secondo l'articolo 24 comma 13, lett. b (e quindi non partecipando all'assegnazione di nuove concessioni secondo la procedura dell'articolo 24 comma 13 lett. a) e amplia il portafoglio dei giochi ad esempio con il bingo, usufruirà della procedura che prevede i 240 giorni? 2. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'oggetto della garanzia da prestare i massimali devono essere inseriti nella causale oppure no?
Risposta 21:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vedasi risposta 20, 2. L'oggetto della garanzia preesistente deve essere adeguato alla nuova disciplina normativa riportando le disposizioni dell'art. 15 comma 2 dello schema di atto integrativo ovvero mediante un rinvio alle medesime disposizioni
Domanda 22:	<p>Sarà consentito al medesimo soggetto titolare di due distinte concessioni per la raccolta di giochi a distanza quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la concessione per l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, adeguata con la sottoscrizione dell'atto integrativo ma senza che sia stata esercitata l'opzione di completamento della gamma dei giochi; • la concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 24, comma 11, lettere dalla a) alla f) della legge 7 luglio 2009, n. 88, limitata ai soli giochi f) e k) del paragrafo 2.1 delle regole amministrative; <p>disporre di un unico sistema di conti di gioco per i giochi di entrambe le concessioni e, quindi, stipulare con il giocatore un unico contratto di conto di gioco che lo abilita alla partecipazione a distanza ai giochi di entrambe le concessioni?</p>
Risposta 22::	La risposta è negativa.
Domanda 23:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un concessionario per i giochi pubblici sportivi "Bersani" di cui all'articolo 38, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 che intenda chiedere sia l'adeguamento alle disposizioni ex "Legge Comunitaria", sia il conseguimento degli ulteriori giochi pubblici del Bingo a distanza (lettere f e k), a pag. 3 dello schema di domanda di partecipazione deve selezionare ciascuna delle rispettive caselle di interesse (quindi la prima, la seconda e la quarta) ovvero è sufficiente selezionare la seconda e la quarta, rimanendo sottintesa nel caso di specie la scelta di adeguarsi alle nuove disposizioni ex Legge Comunitaria ? 2. Con riferimento ai documenti da allegare descritti al sub 1 e sub 6 di pag. 7 dello schema di domanda di partecipazione è sufficiente presentare un certificato d'iscrizione alla locale CCIA dal quale si evincano anche i poteri attribuiti al soggetto firmatario della domanda di partecipazione e che riporta contestualmente la dicitura antimafia richiesta, ovvero sono necessari due documenti distinti?

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Quale documento s'intende per "regole della procedura di integrazione della convenzione" descritte al numero 3 di pag. 7, da sottoscrivere ed allegare alla domanda di partecipazione? 4. Se gli importi da garantire come massimario per gli obblighi inerenti alle lettere a e b del comma 2 dell'art. 15 dell'atto integrativo siano rispettivamente pari a € centomila/00 ciascuno e se, quindi, l'ammontare minimo da garantire ai fini dell'atto della presentazione della domanda debba essere pari a complessivi € duecentomila/00. 5. Se una fideiussione in corso di validità già emessa in favore dell'AAMS ai sensi dell'art. 20 dell'attuale convenzione di concessione per i Giochi Pubblici Sportivi "Bersani", di ammontare pari a € novecentomila/00, sia quindi già sufficiente ai fini della presentazione della garanzia richiesta ai sensi del citato sub 8 di pag. 8 dello schema di Domanda di partecipazione; 6. Se l'oggetto della fideiussione già emessa di cui al precedente quesito, necessiti di alcuna integrazione in conformità al combinato disposto del citato sub 8 e di pag. 8 dello schema di domanda di partecipazione e del comma 3 dell'art. 15 dell'atto integrativo, qualora già preveda testualmente, ai sensi dell'art. 20 dell'attuale convenzione di concessione "Bersani", quanto segue: "costituisce oggetto della garanzia la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del concessionario, anche nell'ipotesi in cui tali obbligazioni siano assolte per il tramite di fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento" e ferme tutte le altre clausole richieste dall'articolo 15 dell'atto integrativo. 7. La dichiarazione di cui al n.12 di pag. 8 dello schema di domanda deve essere firmata dal soggetto firmatario della domanda stessa o da ciascuno degli attuali componenti dell'organo di amministrazione della società concessionaria?
Risposta 23:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Devono essere barrate tutte le caselle d'interesse (la I, la II e la IV). 2. Può essere presentato soltanto il certificato camerale con l'indicazione dei poteri di firma e la dicitura antimafia. 3. S'intende il documento illustrativo, pubblicato nell'apposita sezione nel sito di AAMS al quale è allegato lo schema di domanda denominato Procedura di integrazione della convenzione. 4. La risposta è affermativa. 5. Vedansi risposte 17, 23 e 25 dei chiarimenti del 28 marzo 2011 della procedura integrativa. 6. L'integrazione dell'oggetto deve essere espressa e riferita all'atto integrativo stipulando. 7. Deve essere resa dai soggetti indicati al n. 12 dello schema di domanda. Vedasi anche risposta n.18 dei chiarimenti del 28 marzo 2011 della procedura integrativa
Domanda 24:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con riferimento a quanto previsto al punto 3, penultimo capoverso, del documento recante le disposizioni relative alle modalità di partecipazione alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'art. 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, si chiede di confermare che i

concessionari che non presentano domanda di partecipazione alla procedura di stipula dell'atto integrativo decadranno dal diritto di raccolta a distanza delle giocate decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI (9 marzo 2011) del Decreto Direttoriale 8 febbraio 2011 (prot. N. 2011/190/CGV), in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del medesimo Decreto Direttoriale.

2. Rispetto all'impegno di cui al paragrafo 3.3 Carta servizi di implementare per ciascun canale, un'area dedicata al gioco responsabile, si chiede di confermare che per il canale telefonico tale impegno possa considerarsi adempiuto attraverso la creazione di una sezione informativa, resa disponibile all'interno dell'alberatura della numerazione telefonica dedicata (IVR) tramite la quale comunicare al Cliente la possibilità di visionare la sezione "Gioco Responsabile" all'interno del sito Internet.
3. Rispetto all'impegno di cui al medesimo paragrafo 3.3 di implementare, per ciascun canale un'area dedicata alla tutela dei minori, si chiede di confermare che per il canale telefonico tale impegno possa considerarsi adempiuto attraverso la creazione di una sezione informativa, resa disponibile all'interno dell'alberatura della numerazione telefonica dedicata (IVR), tramite la quale comunicare al Cliente la possibilità di visionare la sezione "Gioco Responsabile" all'interno del sito Internet.
4.
 - 1) Si chiede di chiarire quale sia l'intervallo temporale di misurazione degli SLA(Service Level Agreement) di cui al medesimo paragrafo 3.3
 - 2) Rispetto al quesito di risoluzione del 100% delle richieste pervenute entro le tempistiche definite, si richiede se sia possibile ipotizzare che, qualora sia necessario coinvolgere parti terze per la risoluzione delle problematiche, il calcolo dei livelli di servizio tenga in considerazione soltanto le attività e gli interventi di competenza esclusiva del Concessionario.
5. Rispetto all'impegno di cui al paragrafo 3.3 Carta dei Servizi di implementare, per ciascun canale, un'area dedicata alla presentazione delle tematiche relative a sicurezza e privacy, si chiede di confermare che per il canale telefonico tale impegno possa considerarsi adempiuto attraverso la creazione di una sezione informativa, resa disponibile all'interno dell'alberatura della numerazione telefonica dedicata (IVR), tramite la quale comunicare al cliente la possibilità di visionare la relativa sezione all'interno del sito Internet.
6. Rispetto all'impegno di cui al ridetto paragrafo 3.3 di accreditare le somme entro e non oltre sette giorni dalla richiesta di prelievo del giocatore e con valuta corrispondente al giorno della richiesta stessa, si chiede di confermare che il Concessionario sia tenuto ad evadere la richiesta di prelievo ma non a garantire l'accredito delle somme prelevate entro il periodo temporale indicato (tempo non dipendente dal Concessionario).
7. Fermo restando quanto già esplicitato nel precedente quesito, si chiede di chiarire se tale prescrizione debba essere interpretata nel senso che il Cliente possa segnalare ad AAMS un "Accredito eseguito oltre i sette giorni successivi alla data in cui la richiesta di prelievo del giocatore sia pervenuta al concessionario"; ciò in considerazione: (i) sia dell'entrata in vigore del divieto di accredito dei fondi sul conto del beneficiario con una data valuta antecedente rispetto alla data di disposizione dell'ordine (cosiddetto divieto di valuta antergata" disposto dalla nota Direttiva PSD),

	(ii) sia della oggettività impossibilità – dati i tempi tecnici necessari per eseguire il pagamento delle somme richieste (inclusi quelli rete interbancaria) – di accreditare dette somme nel medesimo giorno in cui la richiesta di prelievo viene effettuata.
Risposta 24:	<ol style="list-style-type: none"> 1. La risposta è affermativa. 2. Si conferma. Nella sezione informativa resa disponibile tramite IVR occorre altresì fornire, eventualmente tramite messaggio registrato, una spiegazione sintetica dei potenziali rischi di gioco di azzardo nonché i recapiti del servizio di assistenza ai giocatori che ritengono di avere problemi con il gioco. 3. Si conferma. Il divieto ai minori va in ogni caso ribadito anche tramite il canale telefonico, prima dell'accesso ai giochi stessi. Nella sezione informativa resa disponibile tramite IVR occorre altresì fornire, eventualmente tramite messaggio registrato, una spiegazione sintetica dei potenziali rischi del gioco di azzardo nonché i recapiti del servizio di assistenza ai giocatori che ritengono di avere problemi con il gioco. 4. <ol style="list-style-type: none"> 1) L'intervallo di misurazione è semestrale. E' facoltà del concessionario stabilire periodi più brevi . 2) Il calcolo dei livelli di servizio deve tener conto anche degli interventi effettuati da terze parti per conto del Concessionario. 5. Si conferma. Il sistema IVR deve prevedere anche la possibilità di parlare con un operatore relativamente alle problematiche inerenti la privacy. 6. Si conferma, a condizione che, il concessionario abbia tempestivamente posto in essere gli adempimenti finalizzati all'accredito. 7. Il cliente può segnalare ad AAMS l'accredito tardivo nel senso suindicato con conseguente applicazione della penalità.
Domanda 25:	<p>Un concessionario di scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli (bando 1999) sottoscrive l'atto integrativo della convenzione di concessione e successivamente decide di interrompere la raccolta a distanza perché aggiudicatario della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, lettera a) della legge 7 luglio 2009, n. 88:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è sanzionabile per interruzione non autorizzata della raccolta o può comunicare all'Amministrazione la rinuncia alla concessione senza subire l'applicazione delle sanzioni? <p>Un concessionario che sottoscrive l'atto integrativo della convenzione di concessione e successivamente decide di interrompere la raccolta a distanza indipendentemente dall'aver acquisito o meno la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, lettera a) della legge 7 luglio 2009, n. 88:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è sanzionabile per interruzione non autorizzata della raccolta o può comunicare all'Amministrazione la rinuncia all'esercizio dei giochi senza subire l'applicazione delle sanzioni?
Risposta 25:	<ol style="list-style-type: none"> 1. La valutazione sulla continuazione o interruzione della raccolta sarà formulata caso per caso da AAMS. 2. L'interruzione non autorizzata della raccolta è sanzionabile.
Domanda 26:	<ol style="list-style-type: none"> 1) La società XX concessionaria Bingo presenta domanda per la procedura di integrazione. La società di recente costituzione YY, è partecipata proprio dalla società XX

	<p>summenzionata che porta i requisiti di operatore di gioco e presenta istanza per l'ottenimento di una nuova concessione anche per il bingo.</p> <p>Può la società XX, concessionario bingo continuare ad operare in quanto titolare di sistema ai sensi della lettera f) della domanda di partecipazione alla procedura di integrazione?</p> <p>2) I soggetti concessionari che sottoscrivono l'atto integrativo possono poi, entro il termine del 30 dicembre 2011 presentare anche domanda di partecipazione alla procedura di affidamento in concessione per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 24, comma 11, lettera dalla a) alla f) della legge 7 luglio 2009 n. 88 e proseguire l'attività di titolare di sistema?</p> <p>3) Alla luce di quanto indicato al punto k) del capitolo 4 dei requisiti di partecipazione (pag. 6) delle regole amministrative si richiede se gli ippodromi possono presentare l'istanza di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 2011-190-CGV 8 febbraio 2011 "Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco on line" .</p>
Risposta 26:	<p>1) La risposta è affermativa.</p> <p>2) Si rinvia al paragrafo 3 ultimo capoverso delle istruzioni della procedura di integrazione.</p> <p>3) La risposta è affermativa se sussistono i requisiti e le condizioni previste dalle istruzioni della procedura d'integrazione.</p>
Domanda 27:	<p>Ho preparato tutto il carteggio ed i relativi documenti richiesti dall'allegato 1 per l'acquisto del pacchetto completo (quello da 350.000,00 più iva). Volevo sapere se, essendo già titolare di concessione, devo aggiungere anche alla presente l'allegato b 1 relativo alla domanda di partecipazione alla procedura di integrazione della convenzione per l'esercizio di giochi pubblici.</p>
Risposta 27:	<p>La partecipazione alle due procedure è separata, per cui devono essere presentate (eventualmente in tempi diversi) distinte domande e allegati.</p>